



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
Piazza Volta 4/a 22077 OLGiate COMASCO (CO)
tel. 031-944033 / 947207 fax 031-944033
cod.min. COIC80700A - cod.fisc. 80013700135
e.mail - coic80700a@istruzione.it - PEC coic80700a@pec.istruzione.it
sito - www.icolgiatecomasco.gov.it



SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, tra le parti:

TRA

L'istituto scolastico "Istituto Comprensivo di Olgiate Comasco" (C.F. 80013700135), di seguito chiamato "Istituto", in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
codice fiscale

E

L'Associazione/ Ente (C.F./P.IVA n.) con sede legale in
, Via n. nella persona del suo legale rappresentante
di seguito chiamato concessionario, nata a il , residente a
, via n. codice fiscale

PREMESSO

- che l'Associazione/Ente, ecc " "ha richiesto la concessione dell'aula per
- che è in facoltà della scuola disporre la concessione dei locali scolastici e delle attrezzature a terzi in virtù dell'art. 52 del regolamento di contabilità scolastica, nonché dei criteri stabiliti dal consiglio d'istituto con deliberazione n. 44 del 12/11/2010 e nel rispetto delle priorità di utilizzo fissate in base alla normativa vigente;
- che l'Associazione/Ente , ecc. utilizzerebbe i locali in orario compatibile con le attività istituzionali della scuola;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto

L'Istituto concede a favore del concessionario, che accetta i locali come sotto descritti in uso temporaneo e precario.

Il concessionario dichiara e garantisce che i locali di cui all'oggetto sono considerati idonei all'esercizio dell'attività a cui saranno destinate, impegnandosi sin da ora a non destinarli a scopi differenti o contrari alla legge.

Art. 3 - Obblighi del concessionario

Il concessionario si obbliga ad usufruire del servizio in uso con la dovuta diligenza, e non potrà concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso. Sono a carico del concessionario tutte le spese per l'utilizzo del bene, nonché qualsivoglia imposta o carico tributario che possa derivare dall'utilizzo del bene medesimo. Resta salvo fin da ora che in qualsiasi momento il dirigente o persona da questi incaricata potrà richiedere la restituzione e il conseguente sgombero da oggetti, arredi ed attrezzature dei locali utilizzati.

Il concessionario si impegna a sottoscrivere adeguata polizza assicurativa con istituto assicurativo che presenteranno in copia all'Istituto scolastico.

Il concessionario solleva da ogni responsabilità civile e penale l'Istituzione Scolastica ed il Comune Ente proprietario, derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, rispettando anche le norme vigenti di sicurezza/antincendio e primo pronto soccorso.

(Se concesso ad uso gratuito) Il concessionario si impegna a lasciare i locali, al termine dell'uso, in ordine e puliti e comunque in condizioni tali da garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica dell'Istituto.

Art. 4 - Corrispettivo

La costituzione del diritto d'uso è convenuto verso il complessivo corrispettivo di euro (in cifre ed in lettere), che la scuola riconosce di ricevere interamente alla sottoscrizione del presente atto, che, al contempo, costituisce quietanza liberatoria.

Art. 5 - Durata

Il diritto di uso ha inizio il giorno, per la durata di, sicché avrà termine alle ore del giorno

Il bene in uso oggetto del presente contratto verrà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso.

Nel caso il concessionario ritardi la restituzione del bene in uso predetto, pagherà alla scuola una penale, che le parti convengono pari a euro.... (in cifre e in lettere) per ogni giorno di ritardo.

Nell'ipotesi che non vengano rispettate le condizioni poste dal presente contratto, il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di revocare la concessione.

Art. 6 - Clausola penale

Ai sensi dell'art. 10 del regolamento contenente i criteri per la concessione in uso temporaneo e

precario dei locali scolastici, in caso di abusi da parte del concessionario nell'utilizzo dei locali oggetto del presente contratto, il Dirigente Scolastico, dopo aver verificato, accertato e quantificato i danni, sottopone la stima degli stessi al Consiglio d'istituto il quale approva e delibera di incamerare parzialmente o totalmente la cauzione. Nel caso che questa risulti insufficiente a coprire il danno il Dirigente agirà nei modi di legge nei confronti delle persone indicate quali responsabili della manifestazione, ove questi non provvedano spontaneamente alla copertura del danno.

Art.7 - Spese

Le spese del presente contratto e tutte quelle accessorie e conseguenti, si convengono a carico del concessionario.

Luogo e data _____

Per l'associazione (firma) _____

Per la scuola (firma e qualifica) _____